

- 1) Non avendo adottato le misure necessarie per garantire, in relazione alle discariche di Torreblanca, di San Lorenzo de Tormes, di Santalla del Bierzo, di Sa Roca e di Campello (Spagna), l'applicazione degli artt. 4 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, nonché, per le due prime discariche, l'applicazione dell'art. 13 della medesima direttiva, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 31 del 2.2.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 giugno 2003

nella causa C-34/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma): Sante Pasquini contro Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (¹)

(«Sicurezza sociale — Prestazioni di vecchiaia — Nuovo calcolo — Ripetizione dell'indebitito — Prescrizione — Diritto applicabile — Modalità procedurali — Nozione»)

(2003/C 184/28)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-34/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Roma nella causa dinanzi ad esso pendente tra Sante Pasquini e Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), come pure dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C. W. A. Timmermans, D. A. O. Edward, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 19 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Poiché il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118, assicura solo il coordinamento delle normative nazionali in materia di previdenza sociale, si applica il diritto nazionale ad una situazione derivante dal pagamento indebitito a

causa del superamento del reddito massimo autorizzato di un'integrazione di pensione effettuato a un interessato che, in ragione della sua affiliazione a regimi di previdenza sociale di vari Stati membri, percepisce più pensioni. Il termine di due anni figurante negli artt. 94, 95, 95 bis e 95 ter, del regolamento n. 1408/71, come modificato, non può essere applicato per analogia a una siffatta situazione.

Il diritto nazionale deve tuttavia rispettare il principio comunitario di equivalenza, il quale esige che le modalità procedurali di trattamento di situazioni che trovano la loro origine nell'esercizio di una libertà comunitaria non siano meno favorevoli di quelle aventi ad oggetto il trattamento di situazioni puramente interne, nonché il principio comunitario di effettività, che esige che le dette modalità procedurali non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti risultanti dalla situazione di origine comunitaria.

Tali principi si applicano all'insieme delle modalità procedurali di trattamento di situazioni che trovano la loro origine nell'esercizio di una libertà comunitaria, indipendentemente dal fatto che le dette modalità siano di natura amministrativa o giudiziaria, come le norme nazionali in materia di prescrizione e di ripetizione dell'indebitito o quelle che impongono alle istituzioni competenti di prendere in considerazione la buona fede degli interessati o di controllare regolarmente la loro posizione pensionistica.

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

24 giugno 2003

nella causa C-72/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE — Conservazione degli habitat naturali e degli uccelli selvatici»)

(2003/C 184/29)

(Lingua processuale: il portoghese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-72/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signor A. Caeiros) contro Repubblica portoghese (agenti: signor L. Fernandes nonché dalla signora M. Telles Romão e M. João Lois), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica portoghese

non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:

- gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), e
- gli artt. 7, 8 e 12, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), e

non avendo trasposto correttamente:

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e
- gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 23, della direttiva 92/43, e 18, della direttiva 79/409, la Corte, composta dal sig. G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C. W. A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 24 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica portoghese, non avendo trasposto nel suo ordinamento giuridico:*
 - gli artt. 3, n. 3, 10, 11 e 12, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e
 - gli artt. 7 e 8 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e

non avendo trasposto correttamente:

- gli artt. 1, 6, nn. 1-4, e 12, n. 1, lett. d), della direttiva 92/43 e
 - gli artt. 2, 4, nn. 1 e 4, e 6, della direttiva 79/409, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
 - 3) *La Repubblica portoghese è condannata alle spese.*

(¹) GU C 97 del 20.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

5 giugno 2003

nella causa C-83/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva 96/59/CE concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT)»)

(2003/C 184/30)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-83/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H. Støvlbæk e M. Konstantinidis) contro Repub-

blica ellenica (agente: signora E. Skandalou) avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo predisposto, o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto (16 settembre 1999), i programmi, le bozze di piano e le sintesi previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT) (GU L 243, pag. 31), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 5 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo predisposto, entro il termine prescritto, una sintesi degli inventari degli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm³, un programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti, nonché una bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventario, previsti agli artt. 4, n. 1, e 11 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB e PCT), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 118 del 18.05.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

19 giugno 2003

nella causa C-161/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/94/CE — Mancata comunicazione delle misure di trasposizione»)

(2003/C 184/31)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-161/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor G. Valero Jordana e signora J. Adda) contro Repubblica francese (agenti: signori G. de Bergues e E. Puisais),